

DCO 28/11

**MODIFICHE AL CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI FUNZIONALI ALLA RICHIESTA
DI ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEI CASI DI
SOSTITUZIONE NELLA FORNITURA DI UN PUNTO DI RICONSEGNA (*SWITCHING*)**

*Documento per la consultazione
Mercati di incidenza: gas naturale*

21 luglio 2011

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in materia di aggiornamento della disciplina relativa all'esecuzione dei contratti di fornitura di gas naturale, con particolare riferimento ai nei casi di punti di riconsegna già attivi.

Il documento si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008 ARG/com 134/08 per la definizione di un sistema informatico centralizzato per la gestione dei profili dei clienti finali di energia elettrica e di gas.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati. Oltre agli spunti di consultazione presenti nel documento è possibile segnalare ulteriori problematiche non evidenziate, indicando anche le proposte per le possibili soluzioni.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il **22 agosto 2011**. Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta al presente documento per la consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

**Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati**

Unità - Processi dei mercati liberalizzati

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.290/284

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	4
2	ELEMENTI DI CONTESTO	4
3	LA REGOLAZIONE VIGENTE.....	5
4	LE RAGIONI ALLA BASE DELL'INTERVENTO	6
5	PROPOSTE DI INTERVENTO.....	7

1 Introduzione

- 1.1 A seguito della sottoscrizione di un contratto di vendita da parte di un cliente finale, il venditore deve intraprendere una serie di attività funzionali all'esecuzione di tale contratto, interfacciandosi con l'impresa di distribuzione al fine di perfezionare tutti gli aspetti contrattuali e tecnici che consentano al cliente finale il prelievo di energia elettrica o gas naturale.
- 1.2 Le disposizioni vigenti dell'Autorità in materia di accesso per sostituzione di un venditore nella fornitura di un punto di prelievo in precedenza servito da altro venditore (di seguito: *switching*) definiscono gli obblighi, i flussi informativi e le tempistiche finalizzate all'esecuzione di un contratto di vendita concluso tra il cliente finale titolare del punto di prelievo/riconsegna ed il nuovo venditore.
- 1.3 Il contesto liberalizzato ha comportato sempre maggior attenzione da parte del settore e dell'Autorità stessa per tali procedure funzionali all'esecuzione dei contratti di vendita per via del ruolo rilevante che esse rivestono nel buon funzionamento della dinamica del mercato. L'Autorità ha recentemente proposto interventi di completamento della materia, sia per il settore elettrico che del gas naturale, con particolare riferimento all'attivazione con contestuale variazione dei dati identificativi del punto, con il documento per la consultazione DCO 4/11.
- 1.4 Oggetto della presente consultazione è l'intenzione, da parte dell'Autorità, di adeguare alle nuove esigenze alcune delle disposizioni per il settore del gas naturale, in particolare relative al contenuto informativo della richiesta di *switching*. Tale revisione trova giustificazione nel mutato scenario che si è andato definendo rispetto al momento dell'originaria adozione delle suddette disposizioni e nell'intento di omogeneizzazione della disciplina tra il settore del gas naturale e quello elettrico.
- 1.5 Il presente documento, in particolare, si inserisce nell'ambito degli interventi necessari per consentire la partenza del Sistema Informatico Integrato (di seguito: SII), istituito ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 129/10 e i cui criteri generali di funzionamento e organizzativi sono stabiliti nella deliberazione ARG/com 201/10. Le previsioni riportate nei recenti interventi normativi per l'implementazione del SII stabiliscono infatti che
 - l'Autorità definisca il disegno dei nuovi processi necessari per il funzionamento dei mercati energetici che devono essere implementati con l'introduzione del SII;
 - il primo gruppo di processi applicativi da realizzare per il tramite SII siano quelli inerenti, integranti e a supporto dello *switching*.

È da ricordare che il SII è previsto per entrambi i settori e che la precedenza al settore elettrico è giustificata esclusivamente dallo stadio più avanzato di maturità che il sistema regolatorio complessivo del sistema elettrico ha raggiunto e che si considera possa facilitare le prime fasi di avviamento.

2 Elementi di contesto

- 2.1 Nel settore elettrico e in quello del gas naturale la sostituzione di un venditore nella fornitura di un punto di prelievo/riconsegna (in precedenza servito da altro venditore) prevede una serie di interazioni e di scambi informativi fra gli utenti del servizio di dispacciamento o del servizio di distribuzione e l'impresa distributrice volti a garantire l'esecuzione fisica del contratto di vendita e ad attribuire, in modo robusto e certo, le partite di energia prelevate e scambiate ai diversi soggetti lungo l'intera filiera.
- 2.2 Nella regolazione dei processi di *switching* è riconosciuta, anche a livello internazionale, l'opportunità di ridurre all'essenziale il set di informazioni che gli operatori si devono

scambiare nelle interazioni necessarie al momento dello *switching*, così da rendere la pratica il più semplice possibile e non creare ostacoli alla dinamica del libero mercato.

- 2.3 La disciplina generale dell'accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, nel cui alveo si colloca anche l'istituto dello *switching*, è stata adottata dall'Autorità con la deliberazione del 29 luglio 2004 n. 138/04 (di seguito deliberazione n.138/04).
- 2.4 Tale disciplina del settore del gas naturale sottende l'individuazione del punto di riconsegna, e la sua identificazione univoca, quale elemento cardine della procedura di *switching*.
- 2.5 D'altro canto, nel settore dell'energia elettrica, la regolamentazione della successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo, adottata più recentemente con la deliberazione del 28 marzo 2008 ARG/elt 42/08, individua nel *set* informativo costituito da POD e indicazione univoca del titolare del punto medesimo (attraverso il codice fiscale o la partita iva) l'elemento cardine su cui si fonda la procedura di *switching*.¹
- 2.6 Nello sviluppo delle regolamentazione degli ultimi anni, ivi comprese le diverse misure adottate dall'Autorità a tutela dei clienti finali disagiati, quali l'implementazione dei Bonus sociali Elettrico e Gas², si è assistito puntualmente alla necessità di individuare come elemento cardine, in base al quale sviluppare le connesse procedure operative, l'associazione punto di prelievo/riconsegna- titolare del punto.

3 La regolazione vigente

- 3.1 La deliberazione n.138/04 distingue due casi di accesso al servizio di distribuzione, per cui sono dettagliate specifiche e diversificate modalità. Precisamente:
 - a) l'attivazione della fornitura (ovvero l'avvio di un contratto di fornitura presso un punto di riconsegna che in precedenza era disattivato) (art. 13);
 - b) la sostituzione di un nuovo venditore nella fornitura di un punto di riconsegna già intestato ad un cliente finale, a seguito della conclusione di un nuovo contratto di fornitura da parte di quest'ultimo che era precedentemente fornito da un altro esercente la vendita (art 14).
- 3.2 In entrambi i casi di cui alle precedenti lettere a) e b), la deliberazione n.138/04 prevede l'individuazione del punto di riconsegna e la sua identificazione univoca.
- 3.3 I due casi, tuttavia, in relazione al diverso grado di conoscenza da parte dell'impresa di distribuzione del punto di riconsegna e delle caratteristiche del suo comportamento di prelievo³ nonché dell'identificazione del cliente titolare, prevedono l'obbligo di presentazione all'impresa di distribuzione da parte del venditore di due diversi *set* informativi: il primo più esteso, il secondo più ridotto.
- 3.4 In particolare, per quanto attiene al caso di cui alla precedente lettera b), la cui materia è oggetto del presente documento di consultazione, la normativa prevede che l'utente della distribuzione fornisca all'impresa di distribuzione per ciascun punto di riconsegna attivo di cui richiede lo *switching*, oltre all'indicazione della data dalla quale il servizio decorre, anche i seguenti dati:
 - a) il codice identificativo PDR⁴ del punto di riconsegna;

¹ Nel settore elettrico, con il termine "*switching*" si fa riferimento alla generalità dei casi in cui avviene una sostituzione dell'utente del dispacciamento, ivi incluse le fattispecie relative all'attivazione dei punti di prelievo.

² Deliberazione 6 agosto 2008 ARG/elt 117/08, Deliberazione 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09.

³ In particolare l'accesso per sostituzione della fornitura avviene a parità di caratteristiche d'uso e prelievo.

⁴ Cfr.art.5 della deliberazione n.138/04

b) la matricola del misuratore installato.

- 3.5 L'introduzione di entrambe le informazioni di cui al precedente paragrafo potrebbe sembrare ridondante, ma deve essere contestualizzata nel periodo in cui tale disposizione era stata adottata. L'obbligo di indicare anche la matricola del misuratore installato fu stabilito poiché, al tempo in cui fu introdotto l'istituto di *switching* nel settore del gas naturale, il processo di codifica univoca per tutti i punti di riconsegna sul territorio nazionale, tramite codice PDR, non era stato ancora completato. Per questo motivo, il solo codice identificativo del punto di riconsegna non garantiva l'identificazione univoca del punto di riconsegna per cui era richiesto lo *switching*.
- 3.6 Si è infine prevista l'indicazione della matricola del misuratore per tutti i casi (anche quelli che già disponevano della codifica PDR) in ottica di semplificazione.
- 3.7 L'Autorità ha in seguito infatti indicato che anche solo l'identificazione del punto di riconsegna tramite codice PDR è sufficiente come contenuto informativo da utilizzare da parte del venditore e del distributore per la sostituzione del contratto di fornitura⁵.

4 Le ragioni alla base dell'intervento

Irrobustimento delle procedure di switching

- 4.1 Come si è detto in precedenza, la regolazione delle procedure di *switching* nel settore del gas naturale non prevede l'obbligo per la società di vendita entrante di comunicare, assieme al codice identificativo del punto di riconsegna, l'indicazione univoca del titolare del punto medesimo. L'identificazione di una sola delle due informazioni (del solo punto di prelievo/riconsegna o del solo cliente finale) non risulta sufficiente a garantire l'efficiente svolgimento delle procedure e in aggiunta potrebbe lasciar spazio a pratiche poco virtuose da parte dei venditori.
- 4.2 Da un lato, infatti, l'identificazione del solo punto di prelievo/riconsegna, in difetto della nozione della titolarità del punto connessa al momento della richiesta di sostituzione della fornitura, può generare erronei esiti della procedura che si sta compiendo (ad es. la sostituzione della fornitura) anche solo per errori materiali banali (ad esempio una cifra del codice diversa ma che corrisponde ad un PDR esistente e identificativo di un altro punto di riconsegna) e, non garantendo alcun altro elemento di controllo, si presta più facilmente a pratiche non virtuose di sostituzione della fornitura da parte del venditore quali quelle di attivazione di contratto non voluta da parte del cliente finale.
- 4.3 Dall'altro, l'identificazione del solo titolare del punto, oltre ad avere gli stessi svantaggi di mancanza di sicurezza procedurale della sola identificazione del punto, non garantisce l'univocità del punto di prelievo/riconsegna oggetto della procedura in atto: un medesimo soggetto infatti potrebbe essere titolare di più punti di prelievo/riconsegna⁶.
- 4.4 All'Autorità sono state inoltre rappresentate di recente criticità in ordine all'ordinato svolgersi di tali procedure di *switching* per via della non facile reperibilità della matricola del misuratore anche a valle dell'adozione delle direttive in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas, con cui l'Autorità è intervenuta in modo unitario su entrambi i settori con la deliberazione ARG/com 202/09, che non prevedono per

⁵ http://www.autorita.energia.it/it/comunicati/05/chiarimenti_138-04.htm

⁶ La doppia informazione "PDR-Matricola misuratore", pur sostanziando il concetto di mera identificazione del punto di riconsegna come elemento cardine della procedura di *switching*, ha permesso un doppio controllo a garanzia di procedure di *switching* dagli esiti più robusti volti ad evitare l'ingenerarsi di contenziosi fra operatori e fra operatori e cliente.

nessuno dei due settori l'obbligatorietà dell'esposizione delle matricole dei misuratori. Tale difficoltà contribuisce a impedire l'ordinato svolgimento delle stesse.

Omogeneizzazione delle procedure dei due settori e istituzione del Sistema Informativo Integrato

- 4.5 Il SII istituito presso l'Acquirente Unico dalla legge n.129/10 ha fra i suoi scopi fondamentali facilitare e semplificare le procedure di *switching* sia per il settore dell'energia elettrica che del gas naturale.
- 4.6 In tutta generalità, uno dei criteri di semplificazione per l'implementazione dei processi con il supporto del SII è, ad opinione dell'Autorità, la riconduzione di questi a logiche omogenee per i due settori, salvo specificità che ne giustificano per contro la differenziazione.
- 4.7 Per quanto concerne l'ambito di intervento perimetrato dal presente documento, l'Autorità ritiene che i due settori non presentino specificità differenzianti e che anzi un'assimilazione delle procedure possa giovare ad entrambi i settori contribuendo, fra l'altro, a favorire anche offerte "*dual fuel*".
- 4.8 In tale prospettiva l'allineamento dei due settori, già programmato dall'Autorità al fine di rendere sempre più robusto il processo di *switching*, trova particolare opportunità di adozione in tempi brevi, così da poter anche essere tenuto in conto fin dal primo disegno della banca dati del SII e in vista delle successive fasi che prevederanno l'implementazione dei processi di *switching* del settore del gas naturale.

Q1: Si ritiene che vi siano altre ragioni di intervento oltre a quelle individuate dall'Autorità?
--

5 Proposte di intervento

- 5.1 Le proposte dell'Autorità hanno l'obiettivo di definire in modo coerente i processi di *switching* dei due settori, al fine di semplificare le procedure degli operatori. Nello specifico, in merito all'ambito del presente documento di consultazione le proposte di intervento constano nel riconoscere anche per il settore del gas quale elemento cardine della procedura di sostituzione la relazione "Punto di riconsegna —Titolare del punto", così come già riconosciuto necessario, per altro, in altri processi della regolazione più recente, anche per il settore del gas naturale.
- 5.2 Conseguentemente, la proposta di revisione del contenuto delle informazioni scambiate al momento della richiesta di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale è, oltre all'indicazione della data dalla quale lo *switching* trova effetto, per ciascun punto di riconsegna attivo di cui si richiede sostituzione:
- il codice identificativo PDR del punto di riconsegna;
 - il codice fiscale/partita IVA del titolare del punto (soggetto cui è intestato il contratto di fornitura).

confermando così, fra l'altro, l'esclusione della matricola del misuratore dalle informazioni funzionali alla richiesta di *switching*.

- 5.3 La proposta lascia invariato invece il *set* informativo in caso di attivazione del contratto di fornitura, in virtù del fatto che in questo caso il codice fiscale/partita Iva è già compreso.
- 5.4 È da osservare come le citate direttive di cui alla deliberazione arg/com 202/09 in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas prevedano già l'esposizione dei succitati due elementi informativi in ciascun documento di fatturazione. Pertanto, l'adozione dei nuovi contenuti per le informazioni scambiate al momento dello *switching* facilita il reperimento degli stessi da parte del venditore presso il titolare del punto di riconsegna.
- 5.5 L'Autorità ritiene che, a fronte di un miglioramento tangibile nell'ordinato svolgimento delle procedure di *switching* di punti di riconsegna già attivi, la modifica proposta sia di limitato impatto sui sistemi informativi degli operatori e conseguentemente propone che sia applicabile in 4 mesi dall'adozione del provvedimento.

- Q2:** Si ritiene che il set di dati individuato dall'Autorità per la revisione dei contenuti informativi di scambio al momento dello *switching* risponda agli obiettivi di essenzialità e al contempo di completa rappresentazione delle informazioni necessarie all'esecuzione fisica del nuovo contratto di vendita da parte dell'impresa di distribuzione?
- Q3:** Si ritiene che il medesimo set di dati individuato permetta un incremento delle possibilità di controllo della correttezza della richiesta di sostituzione della fornitura?
- Q4:** Si ritiene opportunamente individuata la decorrenza di applicazione della revisione formulata dall'Autorità?